

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2415

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VEZZALI, BASSO, BINETTI, BLAŽINA, BUTTIGLIONE, D'AGOSTINO, DAMBRUOSO, DE MENECH, DE MICHELI, FITZGERALD NISSOLI, GUERRA, LIBRANDI, LODOLINI, MAESTRI, MELILLA, PASTORINO, PATRIARCA, PELILLO, PELLEGRINO, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PORTA, QUINTARELLI, ROSTAN, FRANCESCO SANNA, SCANU, SCHIRÒ, SCUVERA, VARGIU, VENITTELLI

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Presentata il 28 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pratica dello sport è decisamente un valore aggiunto per la crescita dei giovani. L'attività sportiva a livelli agonistici richiede agli studenti un impegno particolare con molti sacrifici e rinunce legati agli intensi allenamenti quotidiani e alla preparazione tecnico-atletica per le competizioni, nonché al tempo che impiegano per raggiungere i luoghi delle competizioni nel mondo.

L'impegno diviene ancora più gravoso se gli atleti sono studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che, con molte difficoltà, devono conciliare

l'attività sportiva finalizzata al raggiungimento di importanti traguardi e successi personali con l'attività scolastica.

Occorrono quindi interventi personalizzati di conciliazione dello studio e dello sport senza che gli studenti siano penalizzati nell'apprendimento scolastico.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di garantire a tali studenti atleti la possibilità di portare a compimento il corso di studi intrapreso senza interruzioni forzate che spesso possono trasformarsi in abbandono scolastico o in ripetenza.

Lo sport, infatti, rappresenta un'opportunità importante di realizzazione professionale e personale per uno studente, a cui devono essere forniti gli strumenti adeguati per conciliare l'impegno sportivo con quello scolastico come, ad esempio, l'erogazione di servizi scolastici alternativi al normale corso di studi per permettere così agli studenti atleti, impossibilitati — a causa degli allenamenti e delle gare — per alcuni periodi dell'anno scolastico a frequentare con regolarità le lezioni, di seguire, anche se non presenti in classe, le lezioni con pari dignità rispetto agli altri studenti.

Bisogna ricordare che la previsione di percorsi alternativi a quelli tradizionali del

sistema scolastico, attraverso l'utilizzo di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati, come ad esempio il sistema di *e-learning* (teledidattica), in molti Paesi stranieri (*in primis* negli Stati Uniti d'America) ha avuto un'ampia diffusione sia a livello aziendale che a livello universitario e degli istituti di istruzione.

La presente proposta di legge prevede interventi al fine di favorire il successo scolastico di studenti atleti che devono conciliare l'impegno dell'apprendimento scolastico e la pratica, all'alto livello agonistico degli sport, che comporta un elevato numero di giorni di assenza, talvolta concentrati in ristretti periodi dell'anno scolastico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un decreto legislativo recante disposizioni volte a garantire agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, che praticano attività sportive a livello agonistico riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) attraverso le federazioni sportive nazionali, la possibilità di frequentare le lezioni scolastiche, anche attraverso sistemi di apprendimento alternativi, basati principalmente sull'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

ART. 2.

1. Il decreto di cui all'articolo 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere e assicurare il diritto allo studio anche agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado che praticano attività sportive a livello agonistico, garantendo un livello di apprendimento analogo a quello degli altri studenti;

b) prevedere l'utilizzo della flessibilità didattica *curriculare* prevista dall'autonomia scolastica e delle tecnologie di *e-learning* per assicurare un adeguato livello di formazione degli studenti atleti quando sono impegnati in competizioni che impediscono loro la regolare frequenza scolastica;

c) utilizzare schemi e metodologie formativi analoghi a quelli impiegati per gli studenti ricoverati in strutture ospedaliere;

d) Predisporre un calendario differenziato e flessibile delle lezioni per consentire la frequenza agli studenti atleti;

e) redigere un piano di studio personalizzato e individualizzato per gli studenti atleti, concordato con il consiglio di classe;

f) predisporre un programma delle attività di recupero scolastico degli studenti atleti.

ART. 3.

1. Lo schema del decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

